



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234

00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 20 novembre 2013

Prot. n. 2631/13/CG

Spettabile
Ministro della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

Oggetto: Bozza di decreto relativo alla definizione dei criteri uniformi per la formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti – Min. Balduzzi.

Con riferimento al decreto che veniva presentato a firma del Ministro Balduzzi in merito alla definizione dei criteri uniformi per la formazione del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nell'adempimento dei miei compiti istituzionali, mi vedo costretto a significare e contestare quanto segue.

Anzitutto, occorre specificare la piena e riconosciuta competenza del biologo in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Invero, l'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le seguenti competenze:

- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche;
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere d) ed f), g) e h) dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel Decreto del Ministero di Grazie e Giustizia del 22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinvia una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo in materia.

Le suddette competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel D.P.R. 328/2001 al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi iscritti alla sez. A dell'albo, tra le altre, le attività implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali:

- b) analisi biologiche; c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici.

Or dunque, pur prevedendo il biologo tra i professionisti che possono ricoprire l'incarico di formatori, non si comprende la motivazione che ha indotto codesto Ministero ad escluderlo dal novero dei soggetti competenti a ricoprire l'incarico di direttore del corso o direttore scientifico richiedendo, all'art. 5, esclusivamente il possesso della laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in igiene e medicina preventiva, ovvero la laurea in medicina veterinaria, specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale.

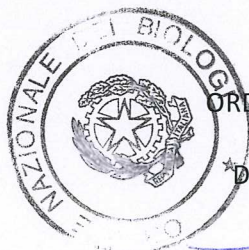
Tale illegittima ed ingiustificata esclusione si rinviene anche agli artt. 6 e 9 che, nell'individuare i soggetti qualificati per la composizione del comitato scientifico, prescrivono l'obbligo di presenza di un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva e un medico veterinario con specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, escludendo nuovamente il biologo.

Al riguardo, si rende opportuno precisare che i Biologi possono accedere alle scuole di specializzazione attinenti la materia in oggetto e vengono inquadrati, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.Lvo 30/12/1992 n. 502 e successive mod. ed int., nel ruolo sanitario quali Dirigenti Sanitari, con ciò comprovando la capacità e l'adeguata professionalità dei biologi nel ricoprire incarichi direttivi.

Devo, infine, segnalare l'imprecisione contenuta negli artt. 5 e 13 nella parte in cui si prevede il possesso della laurea in scienze biologiche in luogo della laurea in Biologia.

Alla luce di tutto quanto sopra ed in considerazione delle specifiche competenze in materia del biologo, sono con la presente a chiedere che, qualora venga preso nuovamente in esame il decreto in oggetto, lo stesso o qualsiasi provvedimento di pari oggetto che si intenda emanare, venga integrato e corretto, tenendo conto delle suesposte osservazioni.

Restando in attesa di riscontro, porgo distinti saluti.



ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
IL PRESIDENTE
Dott. Ermanno Calcatelli